



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/SPRE/vp

Roma, 25 luglio 2024  
Informativa n. 96/2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici.

Cara, Caro Presidente,

Ti comunico che, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali con l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per il tramite del Tesoriere e delegato all'area fiscalità Salvatore Regalbuto, ha chiesto e ricevuto i chiarimenti necessari per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici di cui all'articolo 22-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, introdotto dall'articolo 11-*bis*, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Al riguardo, si ricorda che nelle istruzioni al Modello REDDITI 2023 veniva riferito che per l'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta (a cui è stato attribuito il codice credito N6) occorreva attendere l'istituzione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nelle Istruzioni al Modello REDDITI 2024 il codice credito N6 è riportato nella "Tabella crediti residui", senza peraltro l'indicazione del codice tributo necessario per il suo utilizzo in compensazione.

A fronte della richiesta di chiarimenti del Consiglio Nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini in oggetto, è possibile utilizzare il **codice tributo 7032**, istituito – con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023 – per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'aggiornamento dei Registratori Telematici, previsto dall'articolo 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che, per potere fruire legittimamente del credito d'imposta in argomento, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono aver effettuato l'acquisto o il noleggio del POS tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022;

- devono aver realizzato il collegamento del POS con il Registratore Telematico, rispettando le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2021, prot. n. 211996/2021.

Ti invito, pertanto, a diffondere la presente Informativa ai Colleghi iscritti all'Ordine da Te presieduto.

Un caro saluto.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio